



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 98 di data 3 ottobre 2016

OGGETTO:

Affido incarico, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23, per la realizzazione di 10-12 tavole in B/N e a colori ad illustrazione della filastrocca "Che élo po ju per sto busc" nell'ambito del progetto "Mediateca Ladina"

(Impegno di spesa di Euro 600,00 – Capitolo 51500/1)

(Impegno di spesa per IRAP istituzionale di Euro 51,00 – Capitolo 51160/6)

IL DIRETTORE

- visto il Piano dell'Attività Triennale 2016-18, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 di data 30 dicembre 2015 e ss.mm. e più specificatamente al punto 2. "Ricerca, attività editoriale e divulgativa";
- visto in particolare l'allegato progetto "Mediateca ladina, di data 28 aprile 2016, elaborato d'intesa con la Scuola ladina di Fassa e volto a realizzare una piattaforma on line per l'insegnamento, la conoscenza e la diffusione della lingua ladina (video, libri e materiali didattici in formato digitale);
- ricordato che il progetto, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2016 con una modifica al Piano Triennale delle Attività 2016-2018 contestuale all'assestamento al Bilancio di previsione 2016-2018, ha ottenuto il finanziamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige dell'importo di € 23.600,00 (delibera Giunta Regionale n. 125 di data 20.06.2016);
- considerato che il progetto prevede tra l'altro la realizzazione ex novo di alcune raccolte di racconti ladini e di canzoncine per ragazzi, in modalità *read-along*, *sing-along* e *karaoke*, con disegni e musiche originali, in particolari quelle afferenti alla raccolta *Pinza Pinzona*, tuttora utilizzata nella scuola;
- considerata l'opportunità di realizzare una versione audio-video della canzoncina didattica "Che élo po ju per sto busc?" con una nuova serie di disegni, da affidarsi a un illustratore specializzato nel settore dell'editoria per ragazzi;
- rilevato dunque che, in relazione alla natura specifica ed artistica della prestazione richiesta, si rende necessario l'affidamento di un incarico ad un soggetto esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale, anche al fine di concretizzare la realizzazione delle immagini e delle illustrazioni in tempi brevi;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio; di ricerca, di consulenza e di collaborazione ;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016);
- accertato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;

- verificato che le prestazioni oggetto del presente provvedimento hanno esattamente tali caratteristiche di specializzazione, presupponendo infatti delle competenze artistiche che giustificano l'affidamento di tipo fiduciario;
- visto il C.V. del sig. Costantino Adamo [REDACTED] acquisito al prot. 1439 in data 20 settembre 2016, dal quale dimostra le competenze necessarie all'espletamento dell'incarico;
- vista inoltre la lettera di data 16 settembre 2016 (n. prot. n. 1439/2016 di data 20 settembre 2016) presentata dal Sig. Costantino Adamo, con la quale egli si dichiara disponibile a realizzare 10-12 tavole in B/N e a colori ad illustrazione della filastrocca "Che élo po ju per sto busc", da utilizzarsi come materiale didattico nell'ambito del progetto "mediateca Ladina", a fronte di un compenso forfettario lordo di Euro 600,00.
- ritenuto il compenso richiesto congruo in relazione alla prestazione richiesta ;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
 - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- rilevato altresì che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento si configura fiscalmente come prestazione occasionale;
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- dato atto che l'incarico verrà svolto presso la residenza del collaboratore, senza obbligo alcuno di orario ed in completa autonomia organizzativa;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 “Direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, che ha previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l’anno 2016 e successivi quanto segue:

....

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2016, 2017, 2018 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all’attività istituzionale dell’ente o dell’agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
 - le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall’Unione Europea;
- ritenuto che il rapporto di collaborazione oggetto del presente provvedimento, sia da ricondurre senza dubbio all’attività istituzionale dell’ente in quanto volto a ampliare la disponibilità di strumenti a supporto dell’insegnamento della lingua ladina nella scuola, in specialmodo a beneficio delle giovani generazioni, realizzando quelle che sono le finalità di cui all’art. 1 dello Statuto;
 - dato atto inoltre che il progetto “Mediateca Ladina” è stato finanziato dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige per oltre il 50%;
 - ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;
 - visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come modificata ed integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all’art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);
 - visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto

che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;

- visto il D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)", approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51500/1 e 51160/6 dell'esercizio finanziario 2016;

d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, al sig. Costantino Adamo, [REDACTED] [REDACTED] l'incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto la realizzazione di 10-12 tavole in B/N e a colori ad illustrazione della filastrocca "Che élo po ju per sto busc" nell'ambito del progetto Mediateca Ladina", a fronte di un compenso forfettario onnicomprensivo lordo di € 600,00;
2. di dare atto che l'incarico di cui al punto 1) dovrà essere concluso entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento;
3. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento si configura come lavoro autonomo occasionale in quanto non supera i trenta giorni e l'importo non è superiore ad € 5.000,00 e che il compenso dovuto verrà liquidato, su richiesta, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare nota d'addebito corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
5. di impegnare la somma di Euro 600,00 relativa al compenso lordo del collaboratore di cui al punto 1, al capitolo 51500/1 del bilancio gestionale 2016-2018 per

l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

6. di impegnare infine l'importo di Euro 51,00 relativo all' IRAP al capitolo 51160/6 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Firmato da: Fabio Chiocchetti
Motivo: competenza
Luogo: vigo di fassa
Data: 03/10/2016 17:41:36

Allegati: schema di contratto

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	ESERCIZIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
51500/1	2016	437	600,00
51160/6	2016	438	51,00

Vigo di Fassa, 3 ottobre 2016

Firmato da: DEFRANCESCO MARIANNA
Motivo: regolarità contabile
Luogo: vigo di fassa
Data: 03/10/2016 17:40:59

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED], che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

- sig. Costantino Adamo, [REDACTED]

premessso

che con determinazione del Direttore n. ____ di data ____ ottobre 2016 l'ICL ha affidato al sig. Costantino Adamo un incarico di collaborazione occasionale,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

L'ICL affida al sig. Costantino Adamo, [REDACTED] (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico avente ad oggetto la realizzazione di 10-12 tavole in B/N e a colori ad illustrazione della filastrocca "Che élo po ju per sto busc" nell'ambito del progetto "Mediateca Ladina".

Articolo 2

(Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di collaborazione escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 3 ottobre 2016 e terminerà entro 30 giorni, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;

2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Articolo 5

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 600,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 6

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, in un'unica soluzione, su richiesta e dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziale.

Articolo 7

(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice

Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

Articolo 8
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 9
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 10
(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

Articolo 11
(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 12
(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott. Fabio Chiocchetti

IL COLLABORATORE
sig. Costantino Adamo

Vigo di Fassa,

Parte integrante alla Determinazione del Direttore n. 98 del 3 ottobre 2016

Vigo di Fassa, 3 ottobre 2016

Firmato da: Fabio Chiocchetti
Motivo: competenza
Luogo: vigo di fassa
Data: 03/10/2016 17:42:02



